Bonus edilizi 2027, confermate le detrazioni del 50% e del 36%: la Manovra 2027 “riscrive” le agevolazioni nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, confermando anche per il prossimo anno le aliquote maggiorate già applicabili nel biennio 2025-2026.

L’articolo 4 del provvedimento, rubricato «Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici», prevede, per le spese sostenute nel 2027, il mantenimento della detrazione del 50 per cento per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dai proprietari o dai titolari di un diritto reale di godimento e del 36 per cento negli altri casi ammessi all’agevolazione.

Viene così evitata, limitatamente al 2027, la riduzione delle aliquote rispettivamente al 36 e al 30 per cento, già disposta dalla legislazione vigente.

La novità presenta, tuttavia, un ulteriore profilo di interesse sul piano sistematico. Il DdL interviene direttamente sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027, sostituendo la disciplina transitoria delle agevolazioni edilizie con tre nuove disposizioni.

Pensioni di novembre 2026: pagamento dal 2 novembre | Sul rateo di novembre l’INPS applicherà anche i conguagli fiscali risultanti dai modelli 730/2026

Le pensioni di novembre 2026 saranno accreditate con valuta lunedì 2 novembre, primo giorno bancabile del mese. Sul rateo di novembre l’INPS applicherà anche i conguagli fiscali risultanti dai modelli 730/2026. Intanto l’Istituto annuncia che dal 2027 estenderà gradualmente ai pensionati l’uso di SEND, la piattaforma nazionale per le notifiche digitali degli atti della Pubblica Amministrazione.

Testi unici fiscali: il

correttivo arriva in Parlamento

Trasmesso alla Camera l’Atto del Governo n. 451. Le relazioni chiariscono che gli interventi su fringe benefit, ISA, cooperative compliance e accertamento hanno natura prevalentemente ricognitiva e di coordinamento.

Lo schema di decreto legislativo, recante lo «Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale» è stato trasmesso alla Camera il 28 ottobre 2026 e registrato come Atto del Governo n. 451.

Il confronto con la precedente bozza conferma integralmente l’impianto già illustrato in precedenti interventi: non risultano modifiche alle disposizioni contenute nei tre articoli dello schema.

Restano quindi ferme tutte le disposizioni di maggiore interesse già segnalate.

Nel Testo unico delle imposte sui redditi viene confermata la riscrittura della disciplina dei fringe benefit prevista dall’articolo 53, comma 4: soglia ordinaria di 258,23 euro e, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli, comprendendo anche determinati rimborsi per utenze domestiche, locazione dell’abitazione principale e interessi sul relativo mutuo.

Confermato anche l’intervento sugli interessi passivi delle società immobiliari

Sul fronte degli ISA, rimangono le due ulteriori fasce previste dall’articolo 92 del Testo unico degli adempimenti e accertamento: riduzione del 30 per cento per i contribuenti

con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 6 ma inferiore a 8 e del 35 per cento per quelli con livello almeno pari a 1 ma inferiore a 6.

Nessun cambiamento anche per la cooperative compliance. Lo schema conferma la nuova formulazione dell'articolo 150 del Testo unico degli adempimenti e accertamento, con la disciplina applicabile ai soggetti ammessi al regime, o che abbiano presentato istanza di adesione, anteriormente al 18 gennaio 2024.

Restano inoltre gli interventi sulla maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, sull'utilizzo delle presunzioni semplici nell'accertamento, sulla riduzione a un terzo della sanzione in caso di tempestivo pagamento nella specifica fattispecie prevista dal Testo unico registro e il coordinamento della disciplina ISA relativa a società e associazioni professionali contenuto nel D.Lgs. n. 148/2026.

La documentazione trasmessa alle Camere inquadra l'operazione prevalentemente come intervento di coordinamento, manutenzione e ricognizione normativa: correzione di refusi e richiami inesatti, eliminazione dei disallineamenti tra le nuove fonti e raccordo sistematico tra i diversi Testi unici.

Dopo i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Ddl di Bilancio 2027: via

libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2027

IRPEF, regime forfettario, agevolazioni fiscali, lavoro, famiglie e imprese: le principali misure annunciate dalla premier nella conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027. La manovra, secondo quanto illustrato dalla presidente del Consiglio nella conferenza stampa successiva alla riunione, ha un valore complessivo di circa 26 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi destinati alla conferma di misure già introdotte e in scadenza alla fine del 2026.

Caro gasolio: istituito il codice tributo per compensare il credito d’imposta delle imprese di trasporto

Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate rende operativo l’utilizzo in F24 dell’agevolazione. Il recente D.L. n. 193/2026 ha rafforzato il finanziamento della misura e previsto un ulteriore periodo agevolato, con scadenza della compensazione al 31 dicembre 2027.

Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ravvedimento “speciale” 2020-2023 con opzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, sono state definite le disposizioni attuative della misura, introdotta dall’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2026, e stabiliti i tempi per l’opzione che potrà essere formalizzata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Il ravvedimento consente di regolarizzare una o più annualità a scelta, versando un’imposta sostitutiva. Per agevolare il calcolo delle imposte dovute per ciascun anno dal 2020 al 2023, l’Agenzia ha reso già disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti e dei loro intermediari delegati tutti gli elementi e i dati rilevanti desunti dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026.

Concordato preventivo

biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l’adesione del professionista anche senza quella dell’associazione

Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale non incorre nella causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il notaio che applica l’ISA DK01U può aderire individualmente anche senza l’adesione dell’associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari, soggetta all’ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.

Rinnovo CPB, opzione per il ravvedimento “speciale” entro

il 15 marzo 2027

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, sono state definite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione del regime di ravvedimento previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, relativamente ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Il provvedimento dà attuazione al comma 18 del citato articolo 29, che demanda all’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità operative per l’adesione al particolare istituto, collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027.

Il ravvedimento consente ai contribuenti interessati di beneficiare, per una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023, degli effetti previsti dalla disciplina speciale mediante il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, ove dovuta.

L’opzione è esercitata separatamente per ciascuna annualità e non richiede una specifica comunicazione distinta dal versamento: è infatti la presentazione del modello F24, relativo al pagamento dell’importo in unica soluzione oppure della prima rata, a manifestare la volontà di avvalersi del regime. (Cfr. art. 29, commi 1 e 11 del D.Lgs. n. 148/2026 e §§ 3.1 e 4.1 del provvedimento).

Ravvedimento operoso e cumulo

giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2026

In questo numero:

– Speciale – Concordato preventivo biennale 2026-2027 –

Ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Il n. 15/2026 di Finanza & Fisco è interamente dedicato al Concordato preventivo biennale 2026-2027 e arriva nella fase decisiva che precede il termine del 2 novembre per l'adesione dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Al centro del fascicolo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, il nuovo documento sistematico sul CPB che recepisce le modifiche del "Decreto Omnibus" e sostituisce i precedenti documenti di prassi sull'argomento.

Ma il numero va oltre la semplice pubblicazione della circolare: apre con un approfondimento operativo dedicato alle verifiche che professionisti e contribuenti devono effettuare prima della scelta finale. Perché il confronto tra il reddito proposto dall'Agenzia e quello atteso non è sufficiente: il CPB vincola per due periodi d'imposta e richiede di verificare requisiti, cause di esclusione, correttezza dei dati dichiarati e possibile evoluzione dell'attività fino al 2027.

Le novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: in versione

definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Parte II della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria.

Il documento di prassi, disponibile in veste definitiva, recepisce i contributi pervenuti dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusasi il 24 luglio 2026.

In particolare, la circolare esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con riguardo alle disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e all’esdebitazione (artt. 278-283).

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2026)

Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre:

non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta finale

Prima dell’accettazione vanno verificati requisiti, cause di esclusione, dati ISA-CPB e modalità di trasmissione. Ma la valutazione deve guardare anche al biennio: variazioni dell’attività, crescita dei ricavi e modifiche della compagine sociale possono incidere sulla permanenza nel concordato e sui benefici del rinnovo

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine, normativamente fissato al 31 ottobre 2026, scade effettivamente il prossimo 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato (cfr. cir. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2026, n. 8/E, par. 1.18, nota 108).

In vista degli ultimi adempimenti, la pubblicazione della circolare n. 8/E del 2026 assume quindi una funzione che va oltre quella di semplice ricognizione della disciplina. Il documento, che sostituisce le precedenti circolari sul CPB, permette di ricostruire in modo unitario regole di accesso, cause di esclusione e cessazione, effetti dell’adesione, rinnovo, determinazione degli acconti, imposta sostitutiva, controlli e modalità di trasmissione.

Ma il quadro operativo si è ulteriormente completato dopo la circolare. Il 13 ottobre l’Agenzia ha pubblicato tre nuove Fag in materia di cause di cessazione e rinnovo e, il 15 ottobre, sono state aggiornate le istruzioni al modello CPB 2026-2027 per recepire le modifiche introdotte dall’articolo 28 del

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione. È bene precisare che l'intervento del 15 ottobre riguarda l'aggiornamento delle istruzioni: non si tratta dell'approvazione ex novo del modello, già disciplinato dal precedente provvedimento dell'Agenzia (cfr. motivazione aggiornamento istruzioni CPB 2026-2027 del 15 ottobre 2026).

Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può "bloccare la pensione"

Con una "notizia" pubblicata il 19 ottobre 2026, dal titolo "Indicazioni per i lavoratori autonomi", l'Inps richiama l'attenzione sugli effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.

La comunicazione dell'Istituto previdenziale si apre con un'affermazione dal tono particolarmente perentorio: "L'accertamento dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione".

L'Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la prosecuzione dell'erogazione può essere subordinata al versamento dell'importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con

conseguente recupero delle somme già erogate.

La “notizia” non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: coordinamenti, refusi e correzioni prima della piena operatività

Dalla disciplina dei fringe benefit ai nuovi interventi su ISA e cooperative compliance: lo schema approvato il 13 ottobre 2026 completa il coordinamento tra i Testi unici e corregge anche i decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: dalle modifiche sui fringe benefit alle nuove regole ISA e sulla cooperative compliance.

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo diretto a completare il coordinamento dei Testi unici emanati nell’ambito della riforma fiscale.

Si tratta, dunque, di un testo non ancora definitivo, destinato a proseguire il proprio iter con l’acquisizione dei pareri parlamentari previsti prima dell’approvazione finale. Le disposizioni illustrate devono pertanto essere considerate

nella formulazione risultante dallo schema in bozza, peraltro, approvato in via preliminare, e potranno subire modifiche nel prosieguo del procedimento.

La struttura provvedimento: l'articolo 1 concentra gli interventi sui diversi Testi unici; l'articolo 2 corregge alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore. Nelle stesse premesse dello schema viene espressamente richiamata la necessità di introdurre disposizioni di coordinamento normativo nei Testi unici emanati in attuazione della delega fiscale.

La parte prevalente dell'intervento è costituita da modifiche di manutenzione normativa: correzione di rinvii, sostituzione di numeri di articoli e commi, inserimento di sottorubriche, eliminazione di riferimenti ormai superati e raccordo tra le diverse fonti confluite nei Testi unici.

TrovaTU (Mef): online l'applicazione per (ri)trovare le norme fiscali nei nuovi Testi unici 2027

Online TrovaTU, l'applicazione del MEF per individuare la nuova collocazione delle disposizioni tributarie negli **otto Testi unici efficaci dal 1° gennaio 2027**.

Il servizio consente di ricercare le concordanze normative e confrontare i testi. Intanto prosegue il lavoro di coordinamento legislativo: dopo il **D.Lgs. n. 148/2026**, il

Governo ha approvato in esame preliminare **un nuovo decreto correttivo**.

Lo strumento, accessibile dal portale del Dipartimento delle Finanze, si inserisce nel processo di riordino della legislazione tributaria previsto dall'articolo 21 della **legge 9 agosto 2023, n. 111** (*legge delega per la riforma fiscale*), finalizzato alla sistematizzazione e al coordinamento delle disposizioni vigenti.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Come funziona TrovaTU: ricerca delle norme e confronto tra vecchi e nuovi articoli

L'applicazione permette di avviare la ricerca dagli estremi della disposizione tributaria di interesse e di risalire alla corrispondente collocazione nei nuovi Testi unici.

Una volta individuata la corrispondenza, è possibile consultare separatamente il testo attualmente vigente e quello destinato ad avere efficacia dal 1° gennaio 2027, oppure utilizzare la funzione di visualizzazione dei testi a fronte.

Quest'ultima funzionalità assume consente infatti di verificare se il riordino abbia comportato soltanto una diversa numerazione o sistemazione della disposizione, oppure anche variazioni nella formulazione normativa, la cui effettiva portata deve essere valutata attraverso l'esame delle disposizioni interessate.

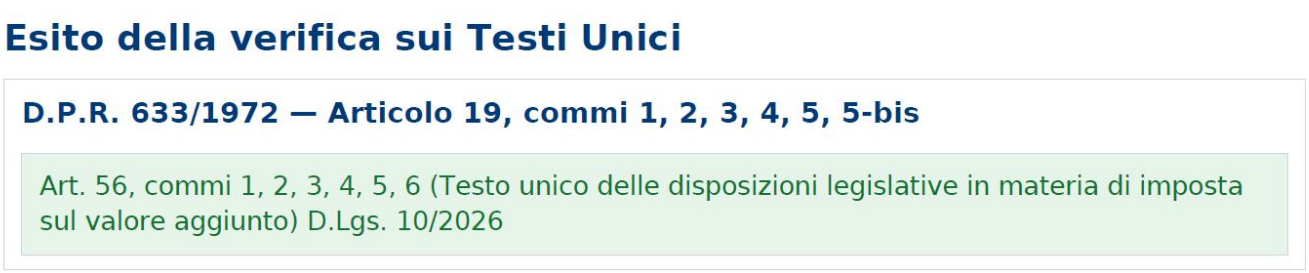
Un esempio pratico: dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 all’articolo 56 del nuovo Testo unico IVA

Per comprendere il funzionamento di TrovaTU, si consideri la **disciplina della detrazione IVA**, attualmente contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inserendo nell’applicazione ministeriale gli estremi della disposizione, la ricerca restituisce la corrispondenza tra i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis* dell’articolo 19 e i commi da 1 a 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, efficace dal 1° gennaio 2027.

Individuata la nuova collocazione normativa, la funzione “*testo a fronte*” consente di confrontare la formulazione attualmente vigente con quella prevista dal nuovo Testo unico.

Il confronto assume particolare interesse anche alla luce dell’articolo 12 del **D.Lgs. n. 148/2026**, che ha modificato la disciplina dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, intervenendo sia sull’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 **sia sul corrispondente articolo 56 del nuovo Testo unico**.



L'esempio evidenzia l'utilità operativa di TrovaTU: individuare il nuovo riferimento legislativo e agevolare la verifica del contenuto della disposizione.

Un ulteriore esempio è offerto dalle disposizioni del vigente TUIR (D.P.R. n. 917/1986), ricollocate nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. In particolare, la disciplina delle **detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, attualmente contenuta nell'articolo 16-bis del TUIR, confluisce nell'articolo 17 del nuovo Testo unico, efficace dal 1° gennaio 2027.



Concordanze normative: cosa significa se TrovaTU non trova una corrispondenza

Nei risultati della ricerca, l'applicativo segnala in verde la concordanza individuata tra la disposizione originaria e quella contenuta nei nuovi Testi unici.

Qualora compaia il messaggio "*Nessuna corrispondenza trovata nei Testi Unico*", significa che il sistema non ha rilevato un abbinamento per l'articolo o il comma oggetto della ricerca.

L'assenza di corrispondenza non deve tuttavia essere automaticamente interpretata come indicazione dell'abrogazione della disposizione, né costituisce, da sola, conferma della sua perdurante efficacia. La relativa verifica richiede l'esame delle fonti normative e delle disposizioni di abrogazione, coordinamento e decorrenza.

Occorre inoltre considerare che TrovaTU non costituisce una banca dati normativa autonoma: si tratta di uno strumento di consultazione che utilizza la banca dati Normattiva per ricostruire le concordanze. I risultati hanno funzione di ausilio alla ricerca e non sostituiscono la verifica dei testi normativi ufficiali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testi unici tributari 2027: il quadro normativo è ancora in fase di assestamento

La disponibilità di TrovaTU assume particolare importanza anche in considerazione del fatto che il processo di coordinamento e perfezionamento degli otto Testi unici tributari **non può ancora considerarsi concluso**.

Il riordino delle disposizioni fiscali è stato infatti accompagnato da successivi interventi integrativi e correttivi, diretti sia ad aggiornare e coordinare la

disciplina sostanziale, sia ad assicurare la corretta trasposizione delle norme nei nuovi testi.

Tra questi si segnala il **decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "Correttivo *Omnibus*")**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30/L, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, ferme restando le specifiche decorrenze previste dalle singole disposizioni. Il provvedimento ha introdotto numerose modifiche alla normativa tributaria, intervenendo anche sulle corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi unici, per assicurare il coordinamento tra la disciplina attualmente applicabile e quella destinata a operare dal 1° gennaio 2027.

Il percorso di affinamento è tuttora in corso. Da ultimo, il **Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026**, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare **un ulteriore schema di decreto legislativo**, adottato nell'ambito della delega per gli interventi integrativi e correttivi prevista dall'articolo 1, comma 6, della **legge n. 111/2023**.

Il nuovo intervento interessa gli otto Testi unici tributari e riguarda, in particolare, l'aggiornamento dei rinvii normativi, la rettifica di errori materiali, il completamento del trasferimento delle disposizioni vigenti e il corretto inserimento di modifiche già introdotte nell'ordinamento.

Sono inoltre previsti interventi di coordinamento relativi ai decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141, e 7 agosto 2026, n. 148.

Trattandosi di un'approvazione preliminare, le modifiche prospettate non costituiscono ancora disposizioni definitivamente adottate.

In questo contesto, TrovaTU rappresenta un utile strumento

di orientamento, ma le concordanze individuate devono essere considerate alla luce del progressivo aggiornamento del quadro legislativo. La ricerca della nuova collocazione di una disposizione non esaurisce, pertanto, la verifica della disciplina applicabile, che richiede di considerare anche gli eventuali interventi correttivi sopravvenuti, le disposizioni transitorie e le rispettive decorrenze

Uno strumento operativo per commercialisti, tributaristi e imprese

L'utilità di TrovaTU emerge soprattutto nell'attività di aggiornamento dei riferimenti legislativi utilizzati nella consulenza fiscale, nella predisposizione di pareri, atti, documenti contrattuali e procedure amministrative.

L'individuazione delle concordanze permette di affrontare il passaggio al nuovo assetto normativo distinguendo la ricollocazione delle disposizioni dagli eventuali interventi di coordinamento o modifica dei relativi contenuti.

TrovaTU MEF: accesso diretto all'applicazione ufficiale

Il servizio è consultabile *online* all'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Accedi a TrovaTU – Trova Testi Unici

https://trovatu.finanze.gov.it/app/cerca

Aggiornamento del 19 ottobre 2026

Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026

Fisco più semplice: arriva TrovaTU, il motore di ricerca dei nuovi Testi Unici

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi sono state raccolte in 8 T.U.

*È online **TrovaTU** – Trova Testi Unici (**www.trovatu.finanze.gov.it**), il nuovo motore di ricerca del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che consente a cittadini, professionisti e imprese di individuare con un semplice clic la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo. È stato realizzato dal MEF in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri – DAGL e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS, nell'ambito del progetto Normattiva.*

*Con **TrovaTU** l'attuazione della riforma fiscale si accompagna a uno strumento concreto per facilitare la consultazione delle norme e aiutare cittadini, professionisti e imprese a orientarsi nel nuovo assetto della legislazione tributaria.*

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 Testi Unici. Un riordino previsto dalla riforma fiscale per superare la frammentazione delle fonti e rendere la normativa più chiara, organica e accessibile.

Gli 8 Testi Unici che avranno efficacia dal 1° gennaio 2027 sono:

- *Sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);*
- *Tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174);*
- *Giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175);*
- *Versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123);*
- *Disposizioni legislative in materia di IVA (decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117);*
- *Disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141).*

(Così, comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13/14 del 2026

In questo numero:

Speciale – Il Decreto “Correttivo Omnibus”

– Il numero doppio 13-14/2026 di Finanza & Fisco è dedicato al D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che interviene in modo trasversale sulla Riforma fiscale con modifiche in materia di redditi, IVA, successioni e donazioni, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, fiscalità internazionale, Terzo settore, accise e sanzioni.

– Il settimanale propone una guida normativa articolo per articolo, affiancata dal testo integrale del decreto coordinato con le disposizioni richiamate o modificate, per consentire al professionista di ricostruire in un unico documento disciplina previgente, modifica e conseguenze operative.

Il D.Lgs. n. 148/2026 non modifica un singolo istituto: rimette mano a una parte significativa della riforma fiscale, intervenendo su regole che professionisti e imprese stanno già applicando.
Dal fringe benefit delle auto aziendali al reddito d’impresa, dall’antieconomicità alle società a ristretta base, dal CPB al ravvedimento 2020-2023, fino alla detrazione IVA e al Tax Control Framework: il n. 13-14/2026 raccoglie in un unico numero le nuove regole, le decorrenze e i raccordi normativi da conoscere per applicare correttamente il correttivo.
Una guida costruita per evitare la consultazione frammentaria delle singole modifiche: analisi articolo per articolo e testo normativo coordinato nello stesso numero.

Rottamazione-quinquies degli

enti territoriali. Da oggi è possibile richiedere online il prospetto informativo. Domande di adesione dal 16 ottobre

Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere "rottamati" e le modalità per presentare la domanda di adesione.

Gestione Separata Inps, debutta la "Domanda Rimborso Unico": stop ai precedenti canali

L'Inps accentra in un unico punto di accesso le richieste di restituzione dei contributi versati indebitamente. In prima applicazione il servizio riguarda liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. La procedura sarà progressivamente estesa alle altre gestioni previdenziali

Con il **messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247**, l'Inps dà avvio

alla nuova procedura di "*rimborso unico*" delle somme indebitamente versate, realizzando un unico punto di accesso destinato, a regime, alla gestione delle domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto, anche nei casi in cui l'indebito emerga a seguito di un accertamento.

In questa prima fase, tuttavia, **la funzionalità è operativa esclusivamente per la Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995** e consente di presentare le domande relative alle somme risultanti disponibili presso tale gestione (*cfr.* **messaggio Inps n. 3247/2026**, Premessa e § 1.1).

La novità non riguarda soltanto il canale informatico. Con l'attivazione del servizio **vengono infatti superate le precedenti modalità di trasmissione**, differenziate a seconda che il richiedente fosse committente, libero professionista o lavoratore parasubordinato. Le domande devono ora transitare attraverso la nuova funzionalità "*Domanda Rimborso Unico*" disponibile nel ***Cassetto previdenziale del contribuente*** (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Chi può chiedere il rimborso

Possono accedere al nuovo servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione Separata.

Il messaggio individua, in particolare, quattro fattispecie:

- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR;
- i committenti, limitatamente alla quota contributiva a loro carico – pari a due terzi del contributo – in

caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ulteriori ipotesi di indebito, quali versamenti duplicati, applicazione di aliquote non corrette, errori di versamento o fattispecie analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico – pari a un terzo del contributo – quando l'indebito deriva dal superamento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa*).

Il servizio può essere utilizzato direttamente dall'interessato oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 e dagli intermediari individuati come "di fiducia" dal contribuente (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa)*.

Accesso dal Cassetto previdenziale

La domanda si presenta attraverso il "***Cassetto previdenziale del contribuente***", autenticandosi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso "*Altri Servizi*" > "*Domanda Rimborso Unico*".

Attraverso il nuovo ambiente il contribuente o l'intermediario può compilare e trasmettere una nuova istanza, consultare le richieste già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificarne lo stato di lavorazione.

Nella pagina iniziale sono inoltre disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali relativi a rimborsi ed eccedenze, i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti e il Manuale utente per la

corretta compilazione della domanda (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Tre categorie di utenti e tre macro-causali

Nella fase iniziale la procedura distingue tre tipologie di utenti: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.

Le macro-causali selezionabili sono:

- "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*";
- "*Gestione Separata – Parasubordinati*";
- "*Altro*".

La procedura riconosce automaticamente la tipologia dell'utente e configura di conseguenza la domanda. Sono previsti controlli di coerenza: ad esempio, viene segnalata l'anomalia qualora un soggetto acceda come parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione Separata oppure come committente per superamento del massimale senza somme disponibili da restituire (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

La causale "*Altro*" assume carattere residuale e riguarda le richieste non collegate al superamento del massimale. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, il committente che intenda recuperare somme versate sulla base di un'aliquota non corretta e il libero professionista che richieda il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Quattro tipologie di rimborso

Il sistema contempla, nella prima fase applicativa, quattro principali tipologie di rimborso:

- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un'altra Cassa professionale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il richiamo al credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è particolarmente importante per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, **perché consente di ricondurre anche tale fattispecie al nuovo canale unitario una volta decorso il termine indicato dall'Inps per l'utilizzo in compensazione**.

Superamento del massimale: la nuova procedura completa il percorso avviato nel 2025

Una attenzione particolare è riservata alle eccedenze determinate dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il nuovo servizio si raccorda direttamente con il **messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561**, con il quale l'Istituto aveva introdotto una procedura di comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, sulla base dei compensi denunciati dai committenti mediante flussi *UniEmens*, risultavano avere

raggiunto il massimale annuale.

La comunicazione inviata tramite MyINPS invita il lavoratore a informare i committenti affinché sui compensi successivi al raggiungimento del limite non venga più applicata la contribuzione alla Gestione Separata. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, il messaggio n. 1561/2025 prevedeva che, nell'anno successivo e dopo i controlli dell'Istituto sui compensi imponibili e sulle aliquote applicate, le somme fossero messe a disposizione per la successiva richiesta di rimborso.

Il **messaggio n. 3247 del 2026** completa ora tale meccanismo individuando nel nuovo servizio il canale attraverso il quale chiedere materialmente la restituzione.

Una volta concluse le verifiche, l'INPS comunica l'eventuale contribuzione indebitamente versata sia al lavoratore sia, per la quota di competenza, ai singoli committenti.

Ciascun committente può richiedere, per ogni parasubordinato interessato, il rimborso della propria quota eccedente, selezionando la causale "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*".

Il lavoratore parasubordinato può invece chiedere in un'unica istanza il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Non basta avere versato oltre il massimale: occorre che le somme risultino disponibili

Il funzionamento della nuova procedura evidenzia un profilo operativo da non trascurare.

Per le richieste connesse al superamento del massimale, la domanda presuppone che l'Istituto abbia già completato le verifiche e che le somme risultino effettivamente disponibili nella procedura. Lo conferma il controllo automatico previsto per il committente: se questi tenta di accedere alla relativa causale senza che siano presenti somme rimborsabili, il sistema segnala l'incongruenza (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il superamento del massimale costituisce quindi il presupposto dell'indebito, ma la concreta attivazione della domanda segue la ricostruzione e la messa a disposizione delle somme da parte dell'INPS.

Un unico accesso destinato a diventare la regola

Il **messaggio Inps n. 3247** segna, dunque, l'avvio di un progetto più ampio.

La "*Domanda Rimborso Unico*" nasce per concentrare in un solo ambiente le richieste relative alle somme contributive indebitamente versate, rendendo uniformi modalità di presentazione, informazioni disponibili e monitoraggio dello stato dell'istanza.

Per ora il perimetro operativo è limitato alla Gestione Separata; l'Inps annuncia tuttavia l'estensione progressiva della funzionalità alle altre gestioni, anche quando l'indebito derivi da attività di accertamento.

Per professionisti, committenti e parasubordinati il cambiamento è immediato: i precedenti canali separati non sono più disponibili e la gestione delle nuove istanze passa attraverso il Cassetto previdenziale e la "*Domanda Rimborso Unico*" (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa* e § 1).

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 3247 del 13 ottobre 2026** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Somme contributive indebitamente versate – Nuova procedura "*Domanda Rimborso Unico*" – Committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti – Superamento del massimale annuo – Versamenti errati e altre eccedenze contributive – Accesso tramite *Cassetto previdenziale del contribuente* – Soppressione dei precedenti canali di trasmissione

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 1561 del 19 maggio 2025** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Lavoratori parasubordinati – Superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Comunicazioni MyINPS – Contribuzione versata in eccedenza – Istanza di rimborso – Art. 2, commi 18, 26 e 31, L. 08/08/1995, n. 335

Sanzioni tributarie, la Corte EDU rompe l'argine: il processo fiscale entra nella "materia penale" e si apre la strada all'ampliamento della legge Pinto

Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell'8 ottobre 2026, Strasburgo riconosce l'applicabilità della garanzia della ragionevole durata ai procedimenti tributari che

comportano sanzioni di natura sostanzialmente penale. Ai giudici nazionali il compito di rendere effettivo il rimedio Pinto.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell'8 ottobre 2026 (ricorsi nn. 12952/13 e altri quattro), interviene sui confini applicativi della legge n. 89 del 2001, aprendo la strada all'ampliamento della tutela indennitaria contro l'irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale.

Visto di conformità, con "Vi.diCo.Web" la comunicazione preventiva diventa telematica

L'Agenzia delle entrate porta integralmente sul web la procedura che consente ai professionisti di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2026, prot. n. 259305/2026, sono state infatti definite le regole di funzionamento del nuovo servizio "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", accessibile dall'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate

La novità non riguarda soltanto il canale attraverso il quale presentare la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Il servizio concentra in un'unica procedura telematica anche la gestione delle successive integrazioni, variazioni e rinunce, consentendo

inoltre al professionista di seguire lo stato della pratica e verificare la propria posizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati.

A completare il quadro applicativo è ora intervenuta la Guida operativa "Vi.diCo.Web – Visto di conformità", pubblicata dall'Agenzia delle entrate nell'ottobre 2026: un documento particolarmente utile perché traduce le disposizioni del provvedimento in istruzioni operative, indicando passo per passo modalità di accesso, dati da compilare, documentazione da allegare, gestione delle strutture professionali e delle garanzie.

Il provvedimento n. 259305/2026 è adottato in attuazione dell'articolo 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dell'articolo 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Esso definisce le regole e le modalità di utilizzo di "Vi.diCo.Web", attraverso il quale è possibile trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per esercitare la facoltà di rilascio del visto, nonché comunicare variazioni e rinuncia.

La scelta si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei servizi digitali avviato dal decreto Adempimenti. L'articolo 22 del D.Lgs. n. 1/2024 attribuisce infatti all'Agenzia il compito di mettere a disposizione dei contribuenti servizi digitali anche per l'effettuazione di ulteriori adempimenti e demanda a provvedimenti del Direttore la definizione delle relative regole tecniche e amministrative.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate dopo il Decreto Omnibus

Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.

La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell’istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus.

Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la

regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate –

Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la **risposta ad interpello n. 166 dell'1° settembre 2026,** l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il **trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici** svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un'aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l'accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all'accesso a un luogo culturale mediante biglietto d'ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all'imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all'aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte **n. 167** e **168** del 2026. Con la prima, l'Agenzia ha esaminato il **trasferimento di risorse da un Comune a un**

Consorzio pubblico nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l'accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La **risposta n. 168** interviene, invece, sulla **disciplina agevolativa dei masi chiusi**, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l'incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la **risposta n. 169 del 3 settembre 2026**, dedicata al **credito d'imposta ZES Unica** e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli **investimenti effettuati mediante *leasing***: l'Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «*avvio*» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d'imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive **risposte nn. 170–173** l'Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla **fiscalità degli strumenti finanziari** emessi e circolanti in forma digitale alla **fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS**; dalla

disapplicazione, nell'ambito di una fusione inversa, dei limiti al **riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE**, fino all'**imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni**.

Il nuovo aggiornamento prende avvio con la **risposta n. 174 del 16 settembre 2026**, dedicata al **Documento unico di regolarità fiscale (DURF)** e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L'Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le **ritenute d'acconto applicate sugli interessi attivi** relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all'Erario dal sostituto d'imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.

Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle **imposte pagate all'estero**. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, **l'Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR**. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.

La **risposta n. 175 del 17 settembre 2026** affronta invece il trattamento IVA dei **servizi di *colocation*** resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una ***private cage*** **all'interno di un *data center* situato in Italia.** Secondo l'Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: **il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini**

territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei *server*. Per questa ragione non trova applicazione l'esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.

Con la **risposta n. 176 del 21 settembre 2026**, l'Agenzia interviene nuovamente sul **regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR**. Il caso riguarda il **conferimento delle partecipazioni totalitarie in una *holding* a favore di una società semplice di nuova costituzione**. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l'Agenzia esclude l'applicazione del regime quando quest'ultima è una società semplice. La ragione risiede nell'assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l'incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All'operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del TUIR.

La **risposta n. 177 del 23 settembre 2026** torna sulla fiscalità internazionale e sul **trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche**. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una **pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA** per la precedente attività prestata presso l'amministrazione federale svizzera. L'Agenzia chiarisce che **la doppia cittadinanza non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera**: ai fini

del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la **risposta n. 178 del 30 settembre 2026**, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L'Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l'ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. **166**–**178,** offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dall'IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di *colocation* nei *data center*; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 166 dell'01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell'ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell'esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l'utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all'IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all'aula immersiva inserita nell'ambito del percorso museale.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-*quater.*
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera *n*).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

Risposta n. 167 dell’01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo

– Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA quando l'accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19)
(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)
(2020/C 215/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

Risposta n. 168 dell'01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e

l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-*bis*, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-*bis*, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: *leasing* agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante *leasing* – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

Ai fini del credito d'imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l'investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante *leasing*, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, "per 'avvio' dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (*cfr.* articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)". (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026**).

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni *tokenizzate* e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni *tokenizzate* – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l'imposta sostitutiva segue le regole dell'articolo 5,

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), e 168-*bis*.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– **D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.**
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l'ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera *f)*, e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008**.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell'8 novembre 2022.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026**.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007**.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014**.

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella *target* finanziata con *equity*: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con *equity* – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del D.P.R.

22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, *target* e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l'ACE derivano dall'operatività o dalla struttura fisiologica dell'investimento.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d)*, e articolo 10-*bis*.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-*bis,* 7-*ter* e 9, 173, comma 10, e 177-*ter*.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera *a)*.
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-*bis*, 2425, 2501-*ter*, 2501-*septies*, 2504, 2504-*bis* e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di

reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI –

Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d'acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d'imposta e delle imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d'imposta, nonché le imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*.
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 165.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 26, comma 5, e 36-*bis*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-*bis*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, paragrafo 3.1**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2020**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 63 del 2026**.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.

Risposta n. 175 del 17/09/2026

***Colocation* in *data center*: quando il cliente dispone in via esclusiva di una *private cage* specifica e identificabile, l'immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l'IVA con aliquota ordinaria.**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di *colocation* con *private cage* in *data center* sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell'immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell'aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

La *private cage*, essendo una porzione specifica del *data center* attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di *colocation* **è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia**. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate "i servizi di *colocation* sono qualificabili **come servizi relativi a beni immobili,** ai sensi dell'articolo 7-*quater*,

comma 1, lettera *a)*, del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi **è territorialmente rilevante in Italia**". Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della *private cage* costituisca l'elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della *private cage* per l'alloggiamento e il funzionamento dei *server,* non può essere ricondotto nell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e **deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7, 7-*ter*, 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, 10, primo comma, n. 8), e 12.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 47.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 31-*bis*.
- Regolamento (UE) n. 1042/2013 e relative Note esplicative della Commissione europea, paragrafo 1.8.
- **Corte di giustizia UE, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E del 22 novembre 2018**.

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell'articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell'articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del "*valore normale*" ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, commi 2 e 5, 73, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e 177, comma 2.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 17.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11.
- Codice civile, articoli 2214, 2249, 2251 e seguenti, 2261, comma 2, 2359, primo comma, n. 1), e 2423 e seguenti.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 aprile 2017**.

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all'amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto **la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il**

contribuente possieda anche la nazionalità dell'altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni,** firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, articoli 3, 18 e 19.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 10, 49, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 172 del 27 gennaio 2023**.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, Commentario all'articolo 3, paragrafo 8.
- **Legge federale svizzera sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, articoli 2, 3 e 4.**

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell'ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l'ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE

SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell'obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-*bis*, della L. 30/12/1991, n. 413

Quando i contributi versati all'ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell'ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell'IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, **deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall'Ente bilaterale debbano considerarsi 'rimaste a carico' dei lavoratori**. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all'Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis,* della L. n. 413 del 1991″

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, comma 25-*bis*.
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, lettera

h).

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9, comma 9.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 10, 15 e 51, comma 2, lettera *a)*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 giugno 2002**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 4 ottobre 2018**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E del 25 settembre 2020**.